

L'appello manifestamente dilatorio

Massimo del Pozzo

Pontificia Università della Santa Croce

La figura processuale esaminata (*l'appellatio mere dilatoria*) deriva dalla ricostruzione del significato della nuova clausola adoperata dal Legislatore (*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*) nel contesto generale della riforma del processo di nullità matrimoniale. La formulazione del testo legale pone diversi interrogativi: *che cosa significa* esattamente la condizione: «se l'appello risulta manifestamente dilatorio»? Il nuovo disposto riguarda solo l'impugnazione delle sentenze affermative (*pro nullitate*) o anche le *sentenze negative (pro vinculo)*? *Come e quando* valutare la circostanza dedotta? Quali sono gli *effetti* della pronunzia giudiziale e i relativi *rimedi*? Esistono divergenze disciplinari nell'applicazione della clausola tra processo ordinario e *processus brevior*? La relazione ha cercato di fornire risposte o chiavi interpretative a tali questioni.

L'intervento ha presentato prima una sorta di *cornice o premessa d'inquadramento concettuale* (l'inserimento del tema nel contesto della “valorizzazione” del diritto d'appello, l'ascendenza storica della problematica e un minimo riscontro comparativo con la scienza processuale secolare); ha esaminato quindi il *contenuto testuale della clausola* e la sua *rilevanza nelle distinte forme processuali* (processo ordinario e *processus brevior*); si è concentrata infine sull'*enucleazione dei problemi aperti nell'ermeneutica delle norme* (can. 1680 § 2 e 1687 § 4) nell'impostazione dottrinale e giurisprudenziale attuale: l'estensione della disciplina della riforma circa l'appello (la formula riguarda anche l'impugnazione delle sentenze negative?), il contenuto materiale e formale dell'esame giudiziale previo d'appello (l'esame complessivo degli atti e la certezza morale richiesti per la conferma); l'effettiva portata della clausola della dilatorietà (il contenuto acceleratorio ma non restrittivo del diritto d'appello).

Al di là di molte questioni aperte e discusse (soprattutto per quanto concerne il rigetto *a limine* nel *processu brevior* ma non solo), si riscontrano significative convergenze a proposito del superamento di un'impostazione soggettiva e intenzionale dell'espressione codiciale a favore di una concezione oggettiva e sostanziale legata alla fondatezza dell'impugnazione e al riferimento al complesso del materiale agli atti e non ai soli motivi di appello. Almeno nel processo ordinario, inoltre, non ci sono troppi dubbi sul fatto che non si tratta di una mera valutazione dell'ammissibilità della domanda ma di una considerazione anticipata del merito della causa. Conclusivamente si è sottolineata la necessità di un'ulteriore riflessione e approfondimento critico (teorico e operativo) in linea con la razionalità processuale e la coerenza ordinamentale e in costante confronto con la prassi e la giurisprudenza in vista dell'auspicabile raggiungimento di soluzioni sufficientemente motivate e largamente condivise, anche a monte di eventuali chiarimenti e indicazioni più attendibili e autorevoli.